



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TREVISO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARAS	SILVIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MALDARI	MARIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CELOTTO	GUIDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1143/2014  
depositato il 19/11/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01AM02098/2014 IRPEF-ADD.REG. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01AM02098/2014 IRPEF-ADD.COM. 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01AM02098/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01AM02098/2014 IVA-ALTRO 2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01AM02098/2014 IRAP 2009

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

DALLE CARBONARE PAOLO  
VIA DELLA REPUBBLICA 253/E 31100 TREVISO TV

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1143/2014

UDIENZA DEL

27/05/2015 ore 15:00

N°  
**721/03/15**

PRONUNCIATA IL:

**27/05/2015**

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

**23/12/2015**

Il Segretario

Fiorella Compassi



**OGGETTO DELLA DOMANDA:** Irpef, Iva, Irap, interessi e sanzioni- periodo di imposta anno 2009 -avviso di accertamento.

**Ritenuto in fatto.**

A seguito di verifica posta in essere dai suoi funzionari, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Treviso, faceva notificare alla sotto generalizzata ricorrente l'avviso in epigrafe indicato con cui rideterminava, sulla base di un procedimento analitico induttivo ed ai sensi dell'art. 39, comma 1 lett.d) d.p.d.600\1973 e per il periodo di imposta su precisato, i ricavi conseguiti, intimando il pagamento di € 19.743,00 per Irpef, € 860,00 per Add.le Regionale, € 123,00 Addizionale Comunale, € 1.848,00 per Irap ed € 4.846,00 per I.v.a., oltre sanzioni per € 35.537,40.

Avverso tale provvedimento la sig.ra

proponeva, con il patrocinio, giusto mandato in calce all'atto, del dott. Paolo Dalle Carbonare, e con domicilio eletto presso il di lui studio in Treviso, V.le della Repubblica, n.253/E, ricorso in cui concludeva che la Commissione, per le esposte argomentazioni ed in accoglimento del ricorso, volesse definitivamente dichiarare la illegittimità e per l'effetto annullasse l'avviso di accertamento impugnato con ogni consequenziale statuizione anche di rimborso della somme eventualmente pagate per evitare gli atti esecutivi, con interessi come di legge.

Il ricorso conteneva istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento decisa come da ordinanza comunicata alle parti, nonché la richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza

In data 12.01.2015 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso, in persona del suo Direttore p.t., Dott. Eugenio Amilcare, delegante in firma, il Capo Ufficio Legale, dott. Paolo Franzoso, depositando atto di controdeduzioni, per le quali concludeva che la Commissione rigettasse il ricorso e condannasse la ricorrente alle spese del giudizio.

All'udienza di discussione il Giudice Relatore illustrava il contenuto degli atti; quindi venivano sentiti, per la ricorrente, il dott. Paolo Dalle Carbonare, e per l'Agenzia delle Entrate la dott. Novella Pupulin.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.**

L'avviso di accertamento impugnato si fonda su una verifica dell'Agenzia delle Entrate cui è conseguita notifica 08.11.2012 del processo verbale di constatazione alla contribuente. È pacifico che nel termine dilatorio dei 60 giorni- che realizza pure il contraddittorio tra il verificatore e la verificata- codesta ha inoltrato proprie osservazioni al p.v.c. che sono state vagliate dall'Ufficio e ,laddove ritenute fondate, fanno parte del contenuto dell'avviso di accertamento sopra citato notificato il 16.09.2014.

Da tali constatazioni è piano che il prescritto termine a difesa è stato non solo concesso, ma anche usufruito dalla contribuente che non può procrastinare l'operato della A.F. sine die con la pretesa che le venga concesso ulteriore termine in relazione all'esame ed accoglimento delle sue osservazioni nel p.v.c., pretesa che inoltre non



SENTENZA N. 191-03 - 15

trova ingresso nella norma invocata - art. 12 L. 212\2000- e si presenta priva di realtà logico-giuridica.

Alle stesse conclusioni di rigetto si perviene pure nei confronti dell'ulteriore lagnanza della ricorrente circa il metodo di indagine applicato dall'Ufficio.

Per le argomentazioni da codesto avanzate e motivate nell'avviso impugnato che, secondo il suo parere, denunciano incongruenze tali da far ritenere inaffidabili le scritture contabili e giustificano il ricorso al metodo induttivo, la doglianza di per sé non assume rilevanza, mentre è ontologicamente diverso il problema- e la sua conseguente analisi- della sussistenza nella fattispecie dei presupposti di fatto e di diritto ( che verranno esaminati nella parte relativa al merito di questa decisione) che hanno indotto la scelta metodologica dell'Ufficio.

Questa Commissione inoltre non ritiene di dover condividere le eccezioni della ricorrente circa l'asserita carenza di poteri e mancanza di indicazione del responsabile del procedimento per la formazione del titolo esecutivo, del precetto e della notificazione ed in quanto il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 6884 del 2011 con la conseguenza che era vigente l'art.24 del regolamento di amministrazione, e per il fatto che per la specie dedotta vige l'art. 8, comma 24, D.L. 02.03.2012, n.16, convertito con modif. dalla L. 26.04.2012, n.44, che dispone che *in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013* - termine poi prorogato al 31.12.2014 dall'art.1, comma 14, d.l. 30.12.2013, n. 150, convertito con modif. in legge 27.02.2014, n.15- *per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, talchè...Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato-* quali sono quelli dimessi, con attinenza temporale, sotto la voce doc.ti n.4 e 5 con le controdeduzioni-, *la cui durata e' fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.*

E ciò è già esaustivo di per sé.

Inoltre. Oltre all'ulteriore analisi compiuta ampiamente dall'Ufficio a difesa delle proprie sostanziali posizioni, questa Commissione non vede ragione di mutare il proprio indirizzo secondo cui l'art. 42 del d.p.r. 600\1973 imponendo la sottoscrizione degli avvisi, nel caso, ad un funzionario di carriera direttiva, non impedisce che secondo i principi generali del diritto siano conferite deleghe espresse e peculiari delle funzioni secondo il generale principio della rappresentanza esplicita-com'è il caso poiché la delega da parte del dott. Piscopo al dott. Brando Antonio è esplicitata in calce all'impugnato provvedimento-, per cui le sottoscrizioni da parte di siffatti rappresentanti, peculiarmente generalizzati con atti specifici e singolari, si riverberano in capo al rappresentato soprattutto quando è stata dimostrata, come nel



SENTENZA N. 721-03-15

caso, l'osservanza dall'Ufficio delle disposizioni di legge vigenti all'atto di siffatte nomine.

Quanto premesso, nel merito il ricorso è fondato.

Invero non si ritengono dimostrati sussistenti nella specie i presupposti che legittimano a' sensi dell'art. 39 lettera d) d.p.r. 600\1973 l'assunzione del metodo induttivo da parte dell'Ufficio posto che comunque, pur facoltizzandolo ad un ampio raggio di azione ai fini di contrastare l'evasione fiscale, pur sempre, in ogni fattispecie concreta, devono sussistere incompletezza, falsità, inesattezza nelle dichiarazioni rispetto ai dati emersi dall'ispezione e dalle verifiche - operate secondo la disposizioni normativa- e solo su questi presupposti è consentito all'Ufficio desumere anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti, l'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate. Il ricorso ai dati e notizie comunque raccolti o di cui è venuto a conoscenza, costituisce deroga al principio generale del ricorso alle precisate presunzioni, deroga che è legittima sol se si sia constatato uno dei fatti che, elencati normativamente, la legge ritiene basilaramente grave ( quale, tra quelli enumerati dall'articolo in esame, la mancata denuncia del reddito d'impresa, la mancata tenuta o sottrazione all'ispezione di scritture contabili obbligatorie, l'accertamento - il che è la specie invocata dall'Ufficio nel caso- di omissioni, di false od inesatte indicazioni, quali la importante gravità, numerosità e ripetizione di irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale d'ispezione, circostanze tutte che rendono inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica).

E non solo. Ma comunque anche tale potere non è illimitato, trovando, per contro, il suo confine nella realtà propria del verificato ed in quella concreta relativa alla sua attività ed alla natura della sua attività posto che in ogni caso non è consentito ignorare i disposti fondamentali che definiscono la capacità contributiva.

Nella fattispecie ad avviso di questa Commissione non sono provati gli elementi giuridicamente rilevanti che avrebbero autorizzato l'Ufficio al metodo d'indagine di cui all'art. 39 Lett. d) d.p.r. 600\1973, neppure in rapporto agli studi di settore facilmente criticabili nella loro applicazione edittale senza sufficiente correlazione con il concreto. Il risultato dell'operata verifica si presenta di conseguenza non verosimile rispetto alla realtà della produzione e vendita di gelati ed affini per loro natura deperibili correlati con altri elementi di vita ad es. con il supporto climatico le cui temperature condizionano le decisione imprenditoriali in ordine al tipo delle rimanenze, come condizionano l'appetibilità del prodotto sul mercato, gli sfridi non giustificati secondo i vari tipi di prodotti nella riduzione operata dall'Ufficio della relativa percentuale, ed altro.

Né è condivisibile il mancato riconoscimento delle agevolazioni di cui al d.l. 78\2009 con riferimento all'acquisto di un mantecatore asserendo che questo non era nuovo sol perché era stato esposto in esposizioni e fiere dal cedente, convivendo questa Commissione, in assenza di prova diversa e peculiare, il contenuto della circolare 44\E - sempre dell'Agenzia delle Entrate e con cui l'Ufficio si pone in contrasto- ricordata dalla ricorrente secondo cui l'esclusivo utilizzo del bene da parte del

4/5



SINTENZA N. 391-03-15

rivenditore ed ai soli fini dimostrativi non fa perdere il carattere di novità al bene medesimo, che pertanto legittimamente viene ad essere posto a base oggettiva dell'agevolazione normativa su puntualizzata.

Il ricorso di conseguenza va accolto nel merito.

Nella soccombenza reciproca sussistono le ragioni per la compensazione delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Treviso, li 27.05.2015

IL GIUDICE RELATORE

RETT. MARIA MALDARI

IL PRESIDENTE

DOTT. SILVIO MARAS